

**Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — bet365 Group / EUIPO — Hansen (BET 365)**(Causa T-304/16) <sup>(1)</sup>

**«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio denominativo dell'Unione europea BET365 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Prova — Uso del marchio per più finalità — Articolo 7, paragrafo 3 e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 3 e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»**

(2018/C 052/36)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: bet365 Group Ltd (Stoke-on-Trent, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, R. Black e J. Bickle, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Robert Hansen (Monaco, Germania) (rappresentante: M. Pütz Poulalion, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2016 (procedimento R 3243/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Hansen e la bet365 Group.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 marzo 2016 (procedimento R 3243/2014-5) è annullata nella parte in cui riguarda i servizi di cui alla classe 41, elencati nella registrazione del marchio dell'Unione europea BET365.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 296 del 16.8.2016.

**Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — PB / Commissione**(Causa T-609/16) <sup>(1)</sup>

**«Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Bando di concorso EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Medici per il sito di Lussemburgo — Diniego di ammissione alle prove del centro di valutazione — Limitazione della scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell'Unione — Eccezione di illegittimità — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità — Danno morale»**

(2018/C 052/37)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: PB (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Medici per i siti di Lussemburgo e Ispra (settore: medici Lussemburgo), del 28 settembre 2015, di non ammettere la ricorrente alle prove di selezione organizzate presso il centro di valutazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e, dall'altro, il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione del 28 settembre 2015 con cui la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Medici per i siti di Lussemburgo e Ispra (settore: medici Lussemburgo) ha rifiutato di ammettere PB alle prove di selezione organizzate presso il centro di valutazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 371 del 10.10.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-39/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1° 9.2016).

---

**Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — N & C Franchise/EUIPO — Eschenbach Optik (OJO sunglasses)**

(Causa T-792/16) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo OJO sunglasses — Marchio internazionale denominativo anteriore oio — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]**

(2018/C 052/38)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: N & C Franchise Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia e A. Vasilogamvrou, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Eschenbach Optik GmbH (Norimberga, Germania)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 settembre 2016 (procedimento R 32/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Eschenbach Optik e la N&C Franchise.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*